Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE
Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) Tel. 0422/855062
C. F. 80012450260 - C. M. TVIC86000B - e-mail tvic86000b@istruzione.it

San Polo di Piave, 11 dicembre 2024

Circolare		Num.
Pr	X	197
SM	X	197
ATA	X	197

Al Personale Docente Scuola primaria e secondaria

Al Personale ATA

Oggetto: Comunicazioni riguardanti l'utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/92 nell'A.S. 2024-2025

Si ritiene utile ricordare che la richiesta dei permessi, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, per cui la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile e, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

I tre giorni di permesso per assistenza a un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.3.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA è invitato a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando gli appositi modelli predisposti che andranno inviati mensilmente all'indirizzo TVIC86000b, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Resta inteso che in dimostrate situazioni di urgenza resta sempre possibile modificare il piano mensile. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo.

I giorni fruiti:

- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie;
- non riducono la tredicesima;
- non sono soggetti a recupero;

- sono tre al mese;
- sono fruiti esclusivamente a giorni;
- sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.

Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ad ore

L'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: "I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili".

Conferma dell'istanza presentata negli anni precedenti

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a compilare il modello allegato relativo alla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata, tramite il modello allegato e la presentazione della documentazione medica, al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività al D.S. ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Allegati:

- Modello programmazione permessi 104

La Dirigente Scolastica
Emanuela Valurta
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)